

TRIBUNALE DI MARSALA

Sezione civile

Il Giudice delegato

Letta la richiesta di misure cautelari avanzata dalla _____, nell'ambito della procedura unitaria n. 1-1/2024 P.U., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22/02/2023, ha pronunciato il seguente

DECRETO

considerato che in data 08/01/2024 la _____ ha depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 44 CCII;

rilevato che in relazione alla già menzionata domanda il Tribunale, con decreto in data 30/01/2024, ha concesso il termine di giorni sessanta per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

rilevato che con decreto in data 31/01/2024, il giudice delegato ha confermato le misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII;

_____ 2) Dichiarare la sussistenza dei presupposti per il rilascio in favore della società istante del

documento unico di regolarità contributiva (DURC) alla data di deposito della domanda, ricorrendo

l'ipotesi prevista dall'art. 3 comma 2 lett. b) DM 30.1.2015;

considerato che la società istante ha precisato che lo strumento che intende proporre ai creditori è quello del concordato preventivo in continuità aziendale diretta o indiretta;

[REDACTED]

rilevato, quanto alla domanda diretta ad ottenere la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio in favore della società istante del documento unico di regolarità contributiva (DURC), che ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), D.M. 30/01/2015 la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

rilevato che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di merito, al quale si aderisce, ha la fattispecie di cui al citato art. 3 sussiste anche nell'ipotesi di presentazione di domanda di concordato in bianco, con riserva di presentare la proposta, e ciò sulla scorta del divieto desumibile dagli artt. 46, 54 e 100 CCII di eseguire pagamenti di debiti anteriori, quali sono i debiti contributivi non soddisfatti degli Enti previdenziali, in quanto lesivi della par condicio creditorum (cfr. Cass., n. 7066/2016; Cass. n. 13759/2007; Cass. n. 578/2007);

considerato che il mancato rilascio del DURC potrebbe vanificare l'obiettivo della continuità aziendale che la ricorrente intende realizzare con l'accesso allo strumento di regolazione della crisi prescelto;

ritenuto che le spese del presente giudizio cautelare vanno compensate, tenuto conto della controvertibilità delle questioni trattate e del comportamento processuale dell'ente previdenziale;

P.Q.M.

visti gli artt. 54 e 55 CCII;

dichiara la sussistenza dei presupposti di legge perché possa rilasciare alla

il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

[REDACTED]
compensa le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione e gli adempimenti di competenza.

Marsala, 26/02/2024

Il Giudice delegato

Cinzia Ferreri